

**STATUTO DELLA
"TELMA SAPIENZA-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA

(Art. 1)

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "Telma - Sapienza Società consortile a Responsabilità Limitata", più brevemente "Telma-Sapienza S.c.a r.l.", nel seguito indicata come Società.

(Art. 2)

La società persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della collaborazione fra l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori interessati.

In particolare la società ha per oggetto:

1. la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento, in particolare dell'e-learning;
2. la promozione e il sostegno, dal punto di vista economico e gestionale, dell'Università telematica non statale "TEL.M.A.", istituita dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con Decreto 7 maggio 2004, pubblicato in G.U. n. 122 del 26 maggio 2004, abilitata al rilascio di titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999 n. 509 al termine di corsi di studio a distanza;
3. la realizzazione di ogni tipo di attività finalizzata alla sperimentazione relativa a progetti e programmi applicativi delle nuove tecnologie educative;
4. la realizzazione di servizi di consulenza, indirizzo e programmazione ad enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
5. la realizzazione di servizi di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione e riqualificazione professionale;
6. la partecipazione a programmi, bandi di concorso, avvisi pubblici e quant'altro promosso e gestito da Enti pubblici e privati quali UE, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici di ricerca, istituti privati e simili, riguardanti i settori dello sviluppo dell'innovazione tecnologica della formazione, dell'aggiornamento professionale;
7. l'organizzazione di convegni, congressi e seminari;
8. la realizzazione di attività editoriale propria, di tipo tradizionale e multimediale;
9. di favorire, la collaborazione fra industria e l'università per quanto riguarda i seguenti punti specifici:
 - a) la partecipazione di personale dell'industria a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione e all'aggiornamento di quelle sperimentali);



TELMA SAPIENZA
S.C. A R.L.

- b) la realizzazione di stages per studenti presso l'industria, o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea);
 - c) lo scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante l'organizzazione di seminari e conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
 - d) la realizzazione ed il mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
 - e) lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanzati, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti di cooperazione italiani e internazionali;
 - f) la realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenze software d'uso e sfruttamento commerciale.
- La società potrà altresì compiere nel rispetto delle disposizioni di legge tutte le operazioni ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

(Art. 3)

La società ha sede in Roma.

La Società potrà istituire e sopprimere ovunque, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate nel rispetto delle disposizioni di legge.

(Art. 4)

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci previa approvazione degli organi deliberanti di ogni singolo consorziato.

SOCI

(Art. 5)

I Soci Consorziati si distinguono in fondatori e ordinari. Sono fondatori i Soci Consorziati che partecipano alla costituzione del Consorzio; sono ordinari i Soci Consorziati che partecipano al Consorzio successivamente.

E' Socio fondatore:

- Università degli Studi di Roma "La Sapienza", d'ora in poi definita "Sapienza".

Secondo le modalità di cui al successivo art. 8, possono essere ammessi, su domanda, quali Soci consorziati ordinari, gli enti, italiani ed esteri, pubblici e privati, interessati a favorire le iniziative oggetto del Consorzio e/o ad usufruire dei servizi offerti dal Consorzio stesso e precisamente:

- Enti di ricerca pubblici e privati;

- Enti locali e territoriali;

- Organizzazioni di produttori ed imprese, singole e associate, interessate e qualificate per il raggiungimento degli scopi societari;

- Istituti di credito, fondazioni ed enti morali assimilati.

(Art. 6)

E' socio fondatore della società il partecipante all'atto costitutivo della società consortile.

Ai sensi dell'art. 2468, c. 3 c.c., spettano al socio Sapienza particolari diritti attribuiti ad personam, dal presente statuto - e quindi intrasferibili in caso di alienazione della partecipazione - riguardanti il recesso, le nomine degli amministratori della società e la esenzione da qualsiasi tipo di contribuzione periodica o annuale.

(Art. 7)

Sono soci ordinari tutti coloro che vengono ammessi dall'Assemblea alla società su domanda di adesione da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società stessa.

La qualità di socio ordinario è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci - il quale ha efficacia di documentazione meramente interna - che verrà ufficialmente istituito e debitamente vidimato, nei limiti dell'art. 2470 c.c., e comporta l'accettazione del presente statuto. Nel libro soci sono indicati i seguenti dati relativi a ciascun Socio: denominazione, sede, recapito di posta elettronica certificata e/o numero di fax, variazione di denominazione, fusioni, scissioni e trasformazioni.

Il rappresentate di ciascun socio, fondatore e ordinario, partecipa all'Assemblea generale con diritto di voto.

(Art. 8)

Chi intende divenire socio ordinario deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

La domanda deve indicare i dati completi dell'aspirante socio e la somma che lo stesso deve versare a titolo di partecipazione. Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresì dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, ivi compreso il versamento alla società dei contributi annuali deliberati dall'Assemblea a carico dei soci diversi da Sapienza, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'aspirante socio dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla legge o dalla società.

Sulla domanda di ammissione di nuovo socio il Consiglio di Amministrazione delibera, con funzione di istruttoria e parere, a maggioranza assoluta dei presenti e ne dà comunicazione all'Assemblea la quale, ai sensi dell'articolo precedente, delibera, con debita motivazione, l'eventuale ammissione adottata a maggioranza assoluta dei presenti; tale decisione finale viene comunicata agli aspiranti soci entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.

Le condizioni di ammissione di nuovi consorziati sono le seguenti:

- a) possesso delle qualifiche soggettive di cui al precedente articolo cinque;
- b) svolgimento della propria attività istituzionale nei settori di cui all'oggetto consortile;
- c) possesso di requisiti professionali coerenti con lo scopo consortile e l'attività economica in concreto svolta dal Consorzio;



TELMA SAPIENZA
S.C. A R.L.

d) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la Società.

La qualità di socio si acquista ai sensi dell'art. 2470 c.c..

Quando la domanda di ammissione è accolta il nuovo socio deve provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'Assemblea a versare le quote sociali incrementate del contributo di ammissione nella misura determinata da parte dell'Assemblea in relazione al patrimonio della società.

Le quote sono nominative e liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione in favore del Socio Fondatore e degli altri soci, in misura proporzionale al capitale già sottoscritto.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi delle quote. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita, da farsi ai Soci con raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite dell'organo amministrativo.

L'offerta dovrà indicare il prezzo e tutti i termini e le condizioni previsti per il trasferimento, nonché le generalità del cessionario. Qualora insorgesse controversia sulla valutazione delle partecipazioni oggetto di cessione, o qualora il prezzo non sia determinato, essendo il negozio a titolo gratuito o non avendo il corrispettivo carattere interamente pecuniario, lo stesso prezzo, in mancanza di accordo tra i soci, sarà determinato da un terzo arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società.

Detto prezzo, così determinato, è vincolante tra le parti e ad ogni effetto definitivo.

Il diritto di prelazione si intende esercitato per l'intero, fermo restando che, in caso di accettazione da parte di tutti i soci, le quote saranno ripartite in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società.

Il diritto di prelazione si applica anche in ipotesi di costituzione di diritti reali di godimento, nonché in caso di trasferimento di eventuali diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.

La costituzione di pegno sulle quote è soggetta al preventivo consenso dell'organo amministrativo.

Qualora nessun Socio Fondatore eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali di godimento sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'Assemblea dei Soci.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Assemblea - opportunamente e tempestivamente informata dall'Organo Amministrativo - dovrà deliberare circa il gradimento del cessionario, con il voto favorevole dei Soci rappresentanti i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, detratta la partecipazione del cedente; tale deliberazione dovrà essere opportunamente motivata e comunicata all'organo amministrativo che provvederà tempestivamente ad informare il Socio alienante all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Qualora entro il predetto termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, non pervenga al



TELMA SAPIENZA
S.C. A R.L.

Socio alienante alcuna comunicazione in merito, il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà trasferire liberamente la sua partecipazione.

Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore dei soggetti:

- a) che svolgano la propria attività nei settori di cui all'oggetto consortile;
- b) che abbiano i requisiti professionali coerenti con lo scopo consortile e l'attività economica in concreto svolta dal Consorzio;
- c) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la Società.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale ovvero, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in Società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della Società o degli altri Soci.

Il trasferimento delle quote ha effetto verso la società dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese, ai sensi di legge.

L'alienante rimane obbligato solidamente con l'acquirente per un periodo di tre anni dal trasferimento, ai sensi dell'art. 2472 c.c..

(Art. 9)

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi dalla data di ricezione.

Il recesso del Socio ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione scritta all'Organo Amministrativo; da tale momento le quote riferibili al Socio receduto, in pendenza della loro liquidazione, non sono computate nei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei Soci.

Il socio recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.

La qualità di socio si perde:

- a) per esclusione;
- b) per tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora, per qualsivoglia motivo, venga meno la partecipazione di Sapienza, la società si assume l'obbligo di procedere alla modifica della denominazione sociale, eliminando dalla stessa la denominazione "Sapienza".

(Art. 10)

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, un socio può essere escluso dalla società consortile per giusta causa.

Il socio è escluso se sottoposto a procedura concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi



TELMA SAPIENZA
S.C. A.R.L.

offerti dalla società consortile, anche attraverso società convenzionate.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione all'interessato; dalla detta data decorrono i termini previsti per l'impugnazione di cui all'art. 2388, c. 4 c.c..

In pendenza della liquidazione della partecipazione sociale riferibile al socio escluso, la stessa non è computata ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee dei soci.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'esclusione sarà attuata nel rispetto della intangibilità del capitale sociale e obbligherà il socio escluso a cedere le proprie partecipazioni.

CAPITALE SOCIALE

(Art. 11)

Il capitale sociale è stabilito in euro 1.003.900,00 (unmilionetremilanovecento virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Detto capitale è rappresentato da quote detenute da enti, associazioni o società a totale partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso.

Al momento della costituzione della Scarl non potranno entrare a far parte della società altri soci fondatori di carattere universitario diversi da Sapienza.

Ad esclusione del socio fondatore Sapienza gli altri soci:

a) non potranno partecipare con quote superiori a quelle detenute dal socio fondatore;

b) al momento dell'ingresso verseranno oltre alla quota di sottoscrizione un ulteriore pari contributo, determinato dall'Assemblea, che andrà a costituire o incrementare una riserva straordinaria da utilizzare nel corso degli esercizi secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

(Art. 12)

Il patrimonio della società consortile è costituito:

- dal capitale sociale conferito dai soci;
- da eventuali avanzi di gestione e fondi;
- da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.

E' obbligatoriamente prevista, quale componente di patrimonio della società consortile, una "Riserva straordinaria" da iscriversi con tale denominazione nel bilancio della società, da destinarsi in via



TELMA SAPIENZA
S.C. A R.L.

prioritaria a garantire le obbligazioni sociali. Tale riserva sarà costituita da eventuali contributi aggiuntivi versati dai soci non fondatori all'atto dell'ingresso nella società, contributi che potranno essere utilizzati nel corso degli esercizi, e da una percentuale prestabilita dell'eventuale eccedenza di gestione rilevata a consuntivo dell'esercizio finanziario e determinata in sede di approvazione del bilancio dell'Assemblea dei soci.

Tuttavia si può disporre di tale riserva solo nei seguenti e tassativi casi:

- 1) in caso di decisione dei soci con le maggioranze richieste per la modificazione del capitale sociale, anche delegando a ciò il Consiglio di Amministrazione;
- 2) direttamente dal Consiglio di Amministrazione nei casi di riduzione del capitale sociale per perdite, ad eccezione delle ipotesi in cui la legge stabilisca la competenza dell'Assemblea;
- 3) per provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'eventuale azzeramento, per qualsiasi motivo, della riserva suddetta, non costituisce causa della sua eliminazione e dovrà essere ricostituita obbligatoriamente in sede di destinazione degli utili al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo all'azzeramento, qualora ne residuino dopo la destinazione ai sensi di legge.

(Art. 13)

Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:

- a) con eventuali contributi annui deliberati dall'Assemblea e corrisposti dai soci consorziati diversi da Sapienza. Detti contributi potranno essere deliberati solo se l'ultimo bilancio regolarmente approvato, relativo all'esercizio precedente, non evidenzia perdite oltre il terzo del capitale sociale, posto che detti contributi periodici possono essere richiesti e destinati esclusivamente per l'implementazione dell'attività sociale e non per la copertura di perdite. Il contributo periodico richiesto a ciascun Socio tenuto al detto versamento non potrà comunque essere superiore al terzo del valore nominale della partecipazione sociale detenuta;
- b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;
- c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

(Art. 14)

Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

(Art. 15)

L'Assemblea è composta da tutti i membri consorziati, in qualità di soci fondatori e soci ordinari.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza come previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto in ordine al funzionamento della società e agli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

In particolare spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;
- b) nominare gli amministratori - nel rispetto dei diritti particolari riservati al Socio Fondatore dal presente Statuto - e determinare gli eventuali compensi;
- c) nominare, nei casi previsti dalla legge, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e determinarne i compensi;
- d) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile;
- e) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- f) determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere ai soci e le spese di funzionamento della società consortile approvando un budget provvisorio; il socio Sapienza è esonerato sempre e comunque da qualsivoglia ulteriore contribuzione aggiuntiva, sia essa straordinaria o periodica, rispetto alla quota di capitale sociale inizialmente sottoscritta.

(Art. 16)

L'Assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo): compresa la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'Assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- b) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- c) ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche via posta elettronica con firma digitale, ovvero via Pec, delega che dovrà essere conservata dalla società.



TELMA SAPIENZA
S.C. A R.L.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

(Art. 17)

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente, o saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

(Art. 18)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile.

L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto,
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti. Tuttavia per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è indispensabile che le delibere vengano adottate con il voto favorevole dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale.

(Art. 19)

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto. In questi casi i soci dissenzianti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 9 e ss del presente statuto sociale.

(Art. 20)

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel Registro Imprese competente, alla data fissata per la riunione, e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi dovuti dai soci ai sensi dell'art. 8 del presente statuto (contributo di ammissione) ed agli eventuali ulteriori contributi deliberati dall'Assemblea e dovuti da tutti i soci diversi da Sapienza, ai sensi dell'art. 13 (eventuali contributi periodici).

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 21)

La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, dei quali tre nominati da Sapienza, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e uno nominato dagli altri soci tra membri provenienti dal mondo politico, industriale e territoriale, come da art. 15 lettera b).

All'atto della nomina l'Assemblea nomina il Presidente, coerentemente con la designazione effettuata dal Rettore di Sapienza, tra i consiglieri nominati da quest'ultima.

I Consiglieri di amministrazione, di cui al primo comma del presente articolo, durano in carica sino a revoca o dimissioni, o per il diverso periodo che l'Assemblea stabilirà all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali. Scadono, si sostituiscono a norma di legge, salvo quanto previsto dal presente articolo in riferimento ai diritti di nomina a favore di Sapienza, e sono rieleggibili.

Sono salve le disposizioni di legge e del presente statuto per quanto concerne l'eventuale sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio. Per la sostituzione dei Consiglieri nominati da Sapienza si applica il diritto di riserva di nomina previsto dal presente articolo in favore del menzionato socio.

In parziale deroga alla disciplina di cui al presente articolo, la sostituzione degli amministratori nominati dal socio Sapienza, se non contestuale al rinnovo dell'intero Consiglio, dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, od altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della ricezione, da inviare al Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, senza indugio e comunque non oltre il termine di giorni trenta da quando la decadenza è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese.



TELMA SAPIENZA
S.C. A R.L.

In mancanza di formale delibera in senso contrario al momento della nomina, il Consiglio opererà secondo le forme collegiali a maggioranza semplice, con facoltà di procedere alle forme alternative di deliberazione previste dalla legge.

(Art. 22)

Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

Tale decadenza si estende anche ai Consiglieri nominati da Sapienza, in qualsiasi momento essi siano stati nominati.

Per la sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione si applica quanto stabilito dall'art. 21 del presente statuto, ivi compresa la riserva di nomina a favore del socio Sapienza, se la sostituzione riguarda i Consiglieri da esso nominati.

In caso di morte, dimissioni o revoca di un numero di consiglieri inferiore alla metà, il Consiglio provvederà senza indugio a cooptare i consiglieri uscenti.

Tale nomina sarà soggetta a ratifica alla prima Assemblea utile convocata.

(Art. 23)

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, a norma dell'art. 21 del presente statuto, elegge fra i suoi membri un Presidente, cui spetta la rappresentanza legale ed ogni più ampio potere di gestione. Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur senza diritto di voto, se nominati, i membri del Collegio Sindacale.

Hanno diritto altresì di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur senza diritto di voto, il Rettore e il Direttore generale dell'Università Unitelma Sapienza.

(Art. 24)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, su convocazione del Presidente, quando lo giudichi necessario o, in caso di impedimento oggettivo di questo, o del consigliere più anziano d'età, quando ne è fatta richiesta da non meno di due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, PEC o e-mail contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e le materie da trattare, spedita almeno otto giorni prima della data della riunione stessa; ed in caso di urgenza con telegramma, PEC o e-mail da spedire un giorno prima a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo, se il Collegio Sindacale esista.

Della riunione e del relativo ordine del giorno verrà data notizia, contestualmente alla convocazione, a ciascun socio, per l'esercizio dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2479 c.c., con le medesime modalità previste per la convocazione degli amministratori. I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante



TELMA SAPIENZA
S.C. A R.L.

l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza o videoconferenza) che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità, per ciascuno di essi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di esaminare e deliberare contestualmente.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Salve specifiche disposizioni di legge e salvo specifica richiesta di adozione del metodo collegiale, avanzato anche da un solo consigliere o da un sindaco, ove presente il Collegio Sindacale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

Ai fini di cui al presente articolo la consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione da inviarsi a tutti i consiglieri, sindaci e al revisore, se nominati, con telegramma, PEC o e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulle decisioni da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 7 (sette) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La decisione è assunta qualora pervengano nel termine indicato i consensi della maggioranza degli amministratori.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano presso la sede della società, nelle forme indicate ed entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della prima comunicazione i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni o i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

(Art. 25)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

(Art. 26)

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

(Art. 27)

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia esso civile, penale od amministrativo, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione e avanti la Corte Costituzionale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

(Art. 28)

La società è controllata da un Collegio Sindacale, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Inoltre, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che nomini un revisore legale dei conti o una società di revisione, esercita la revisione legale dei conti.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha, peraltro, effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici a condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione ed il loro voto.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

(Art. 29)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) Dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio come per legge.

Art. 30) Gli eventuali utili netti, dopo prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa raggiunga il 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno assegnati alla riserva straordinaria di cui all'art. 12, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli, in tutto od in parte, ai successivi esercizi.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

(Art. 31)

Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi motivo previsto da legge lo scioglimento della società consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 18, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri. Eseguita la liquidazione ed estinti tutti i rapporti debitori, l'eventuale residuo patrimonio sociale verrà ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive quote.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

(Art. 32)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.



TELMA SAPIENZA
S.C. A R.L.

REGOLAMENTO

(Art. 33)

L'Assemblea può deliberare l'adozione di un regolamento - e sue eventuali modifiche - per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati.

DISPOSIZIONI FINALI

(Art. 34)

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del c.c. e alle leggi sulle società consortili.